

Informativa senza troppi formalismi

DI GIOVANNI GALLI

Informativa antimafia senza formalismi linguistici né particolari formule. L'importante è che dalla valutazione si evincano le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità mafiosa. E la sussistenza di «relazioni pericolose» è desumibile dai più molteplici e diversi rapporti di parentela, amicizia, colleganza, frequentazione, collaborazione. I principi ai quali le prefetture devono attenersi nell'emana-zione delle cosiddette informative antimafia, ossia quel giudizio emesso in chiave preventiva per interdire le imprese a rischio di infiltrazioni mafiose dall'instaurare o proseguire rapporti con l'amministrazione, sono stati enucleati dal consiglio di stato con la sentenza 1743-2016 depositata il 4 maggio scorso. La sentenza chiarisce le direttive in materia, e, allo stesso tempo, individua gli elementi oggettivi di rilievo così come i criteri posti alla base di tali misure preventive: come per

esempio provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle forze di polizia in sede istruttoria. In sede di valutazione, vanno altresì esplicitate le ragioni in base alle quali, secondo la logica del «più probabile che non», sia ragionevole dedurre il rischio di infiltrazione mafiosa nell'impresa. La sezione ha enucleato, a solo titolo esemplificativo, un'ampia casistica di tali elementi. Essi non consistono solo nelle circostanze desumibili dalle sentenze di condanna e dalle misure di prevenzione antimafia, ma anche da tutti gli altri provvedimenti giudiziari; dai più molteplici e diversi rapporti di parentela, amicizia, colleganza, frequentazione, collaborazione; da vicende anomale nella formale struttura o nella concreta gestione dell'impresa.

—© Riproduzione riservata—